



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice

in data 09/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 39/2023 depositato il 18/01/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F
Benedetto Longino - LNGBDT68D07F839Y

ed elettivamente domiciliato presso studioleonil@odcec.fr.legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Frosinone

Difeso da

Sergio Clemente - CLMSRG67A22A783Y

ed elettivamente domiciliato presso sergioclemente@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04776202200000741000 IRPEF-ALTRO 2013

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F
Benedetto Longino - LNGBDT68D07F839Y

ed elettivamente domiciliato presso studioleoni.l@odcec.fr.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170012106400000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0472017002149536000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170026993983000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170030129404000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170030129404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180015377761000 INT.IMP.DIR. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190005419262000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190005419262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente : -----

Resistente : -----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato C. [redacted] ha impugnato gli atti di cui in epigrafe per un ammontare complessivo di euro 109.221,02, eccependo la irritalità della notifica delle cartelle presupposte.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che presentava anche memoria difensiva resistendo al ricorso di cui chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente. In particolare il percorso giurisprudenziale in materia tributaria ha portato a consentire il ricorso al giudice tributario contro gli atti che, anche se non assumono le caratteristiche proprie di quelli elencati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, comunque recano l'esplicitazione delle

concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che tale pretesa si veda della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili (v. Cass., Sez. U, n. 10672 dell'11/05/2009; Cass., Sez. 5, n. 7344 dell'11/05/2012; Cass., Sez. 5, n. 22497 del 27/09/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 23469 del 06/10/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 26129 del 02/11/2017; Cass., Sez. 5, n. 27601 del 30/10/2018).

Nelle pronunce richiamate si legge che l'elencazione di tali atti, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Viene, in particolare, riconosciuto, in capo al contribuente, al momento della ricezione della notizia della pretesa tributaria, l'interesse, ex art. 100 c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idonea ad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (Cass. 21/10/2021, n.30736).

La comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria rientra in tale novero.

Infatti la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire la necessità che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una comunicazione preventiva, che consenta al contribuente d'interloquire in materia (cfr. Cass. 10/01/2017, n.380), in ragione della natura dell'iscrizione ipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario (cfr. Cass. 05/09/2016, n. 17612; Cass. 19/02/ 2016, n. 3316).

Nel merito il ricorso è fondato. Le cartelle presupposte non sono state infatti notificate ritualmente. Dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge infatti che le stesse sarebbero state notificate dalla stessa Agenzia Riscossione che avrebbe inviato, essendo la notifica avvenuta non a mani propre, la cd. CAD a mezzo delle Poste. Peraltro nella specie non risultano nemmeno depositati i relativi avvisi di ricevimento. Come precisato dalla Suprema Corte in tale ipotesi si configura l'inesistenza della notifica che determina la nullità delle cartelle di pagamento (ex plurimis Cass. n. 2619/39/15).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori antistatari,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente e, per essa, in favore dei difensori che ne hanno dichiarato l'anticipo, delle spese del giudizio che liquida in complessivi €3.860,00= oltre accessori di legge.